

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

**RG. n. 11389/2021 - Sez. IV Bis - Udienza pubblica del
04.07.2023**

**ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

per il COMUNE DI TORANO CASTELLO (C.F.: 80005730785), in persona del Sindaco l.r.p.t., sig. Lucio Franco Raimondo, rappresentato e difeso, giusta mandati in calce al ricorso iscritto al R.G. n.11389/2021 ed in calce ai due successivi motivi aggiunti, dall'Avv. Marco De Seta (C.F. DSTMRC78E21D086U) - *il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo pec: avv.marcodeseta@pec.giuffre.it, dichiarando di volere espressamente ricevere allo stesso indirizzo pec, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.16 e 16-sexies d.l. 179/2012 e successive modifiche e/o integrazioni, eventuali notifiche o comunicazioni di cancelleria.* Con domicilio eletto in Rende, via G. Mameli 18, presso lo studio dell'Avv. Marco De Seta

- ricorrente

1. Con ordinanza n.16576/2022 resa nel ricorso in epigrafe e pubblicata il 12.12.2022, il TAR Lazio, Sez. IV bis, ha così disposto: *“considerato che dall'eventuale accoglimento del ricorso, e dalla conseguente rivalutazione del progetto della ricorrente da parte dell'amministrazione, potrebbe derivare un pregiudizio anche per tutti gli altri soggetti collocati in graduatoria e già ammessi al finanziamento;*
ritenuto pertanto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio,

autorizzando, in ragione dell'elevato numero di destinatari, la notifica per pubblici proclami nei termini e con le modalità di seguito indicate:

- il ricorrente, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dovrà inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del petitum, delle censure e degli atti impugnati, anche con riferimento ai motivi aggiunti, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà provvedere alla pubblicazione di tali comunicazioni sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione;

- il ricorrente dovrà depositare la prova in giudizio dell'avvenuta notifica, entro 40 giorni dall'adempimento della pubblicazione;

ritenuto pertanto necessario fissare un'udienza pubblica in prosecuzione”;

2. In ottemperanza alla suddetta ordinanza, il Comune di Torano Castello provvede ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente inseriti in graduatoria finale tramite notificazione per pubblici proclami, mercé la redazione di un sunto del proprio gravame e dei successivi motivi aggiunti e la successiva pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della resistente Amministrazione.

SINTESI DEL RICORSO E DEI MOTIVI AGGIUNTI

In data 13.07.2020 veniva pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport il “Bando Sport e Periferie 2020” finalizzato all'individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del “Fondo Sport e Periferie”.

In particolare, la procedura atteneva alla selezione di interventi da finanziare volti alle seguenti finalità:

a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e

nelle periferie urbane;

b) diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;

c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale.

All'art. 6 dell'allegato Avviso pubblico veniva prevista, da parte dei soggetti proponenti, l'allegazione tra l'altro del "progetto definitivo e/o esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50".

All'art. 8 veniva prevista l'esclusione solo dei progetti definitivi o esecutivi privi dell'atto di validazione.

Partecipava alla procedura il Comune di Torano Castello, il quale presentava il progetto di livello esecutivo per la riqualificazione dell'impianto sportivo di proprietà del medesimo Ente e situato in loc. Cornicelle.

Tale progetto veniva presentato completo di tutti gli elaborati previsti dal bando e dalla normativa dallo stesso richiamata.

L'Ente peraltro, con nota prot. 0005691 del 31.05.2021, ottemperava tempestivamente alla richiesta di soccorso istruttorio DPS-0007045-P-28 del 28.05.2021, inoltrata dal Dipartimento per lo Sport per constatata non leggibilità di alcuni file trasmessi.

Con successivo Decreto del 13.09.2021, il Dipartimento per lo Sport approvava la graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento, nonché, tra l'altro, l'elenco All. C) contenente le domande di finanziamento ritenute non ammissibili dalla Commissione.

In tale elenco figurava anche la domanda del Comune di Torano (*protocollo BANDO 2020002891*) con la seguente generica dicitura - *identica a tutte quelle apposte accanto alle altre domande escluse* - "*Progetto non conforme a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs*

50/2016 e art. 24 e seguenti e art. 33 e seguenti del D.P.R. n.207/2010”.

Giacché tale dicitura, vista anche l'ampiezza dei richiami normativi, impediva di conoscere le specifiche carenze per le quali il progetto era stato ritenuto “non conforme”, il Sindaco del Comune ricorrente, con nota del 16.09.2021, si premurava di richiedere le concrete motivazioni dell'esclusione del progetto presentato.

La missiva rimaneva priva di riscontro.

Il Comune, con istanza prot. 0009971 del 08.10.2021 trasmessa via pec in pari data, richiedeva altresì il rilascio della copia di tutta la documentazione determinante l'esclusione della propria domanda di finanziamento.

Visto il mancato riscontro anche a tale richiesta, l'Ente, a mezzo del proprio legale, in data 27.10.2021 inoltrava inutilmente nota di sollecito.

Successivamente, sul sito on line del Dipartimento per lo Sport, venivano pubblicati i verbali dei lavori della Commissione di valutazione delle proposte progettuali, tra cui:

- il verbale n.38 del 02.08.2021 recante tra gli altri la valutazione del progetto presentato dal Comune ricorrente e nella cui tabella allegata compariva la medesima dicitura di cui al citato All. C) del Decreto Dipartimentale datato 13.09.2021;
- il verbale n.42 del 09.09.2021 con cui venivano proposte la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento e l'elencazione delle domande escluse (all. 2) nella quale figurava il progetto dell'Ente ricorrente sempre con la medesima, generica, dicitura di cui sopra.

Con ricorso notificato il 10.11.2021 ed iscritto al R.G. n.11389/2021, il Comune di Torano Castello agiva per l'annullamento, previa sospensiva ed emissione di misura

monocratica:

1) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Sport datato 13.09.2021 e relativi allegati, successivamente pubblicati, inerenti all'Avviso Pubblico "Sport e Periferie 2020" per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del "Fondo Sport e Periferie", recante tra l'altro l'approvazione della graduatoria dei progetti finanziati, nonché l'approvazione dell'allegato C), laddove figura, come domanda di finanziamento ritenuta non ammissibile, quella presentata dall'Ente ricorrente;

2) di tutti gli atti, note e verbali della procedura di cui sub 1), nessuno escluso, ivi inclusi: la comunicazione prot. n.10228 del 13.09.2021, con cui il Presidente della Commissione di valutazione, ha trasmesso la proposta della graduatoria di merito e l'elenco dei progetti esclusi, nei limiti in cui viene richiamata nel Decreto di cui sub 1); il verbale n.1 datato 12.11.2020 della Commissione di valutazione delle proposte progettuali, successivamente conosciuto; il verbale della predetta Commissione n.38 datato 02.08.2021 e relativo allegato, successivamente conosciuti, con cui la domanda di finanziamento del Comune di Torano Castello è stata ritenuta inammissibile; il verbale della predetta Commissione n.42 del 09.09.2021 e tutti i relativi allegati, successivamente conosciuti, ivi incluso l'allegato 2 dei progetti esclusi, laddove figura il progetto presentato dall'Ente ricorrente; qualsiasi altro atto o verbale della Commissione di valutazione e/o della Struttura di Supporto a siffatta Commissione, FAQ e relative risposte, schede di valutazione, relazioni, report, inerenti l'esame della domanda di finanziamento dell'Ente ricorrente e la sua esclusione; nonché, per quanto di ragione, del diniego tacito alla richiesta ostensiva di cui alla nota del Comune di Torano Castello prot. 0009971 trasmessa il 08.10.2021;

3) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dell'Ente ricorrente, ivi compresi le convenzioni frattanto eventualmente già sottoscritte con i soggetti destinatari dei finanziamenti, nonché gli eventuali provvedimenti di erogazione dei finanziamenti a beneficio dei soggetti stessi;

4) altresì, per quanto di ragione, per la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle convenzioni frattanto eventualmente stipulate per effetto del Decreto di cui sub 1) e della graduatoria ivi allegata;

nonché ex art. 64 c.p.c. e/o art. 116, comma 2, c.p.a.

per l'emissione dell'ordine di esibire/rilasciare tutta la documentazione richiesta dal Comune di Torano Castello con richiesta ostensiva prot. 0009971 del 08.10.2021 trasmessa via pec in pari data, nonché con nota di sollecito del 27.10.2021, trasmessa via pec in pari data”.

In seguito, il Dipartimento per lo Sport - Coordinatore del Servizio II, trasmetteva al Comune di Torano Castello la nota DPS0014311P del 23.11.2021, con cui si affermava che *“nel dettaglio la criticità escludente rilevata dalla Commissione giudicatrice nel corso delle proprie ampie ed articolate valutazioni, come noto legittimamente discrezionali, è stata la diffusa carenza di elaborati architettonici e di dettaglio rappresentanti la proposta progettuale (anche considerando i files progettuali risultati apribili all'esito del soccorso istruttorio espletato, segnatamente file parte 1, file parte 2, file parte 3)”.*

Con ordinanza cautelare n.6840/2021 l'adito TAR rigettava l'istanza cautelare.

Con motivi aggiunti notificati il 21.01.2022, il Comune di Torano Castello agiva per l'annullamento:

“1) della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport - Coordinatore del Servizio II n. DPS0014311P datata 23.11.2021, trasmessa via pec in pari data, avente ad oggetto

“richiesta motivazione esclusione domanda prot. BANDO202002891”, con cui, in relazione alla procedura selettiva “Bando Sport e Periferie 2020”, è stata comunicata la “criticità escludente rilevata dalla Commissione giudicatrice” in ordine alla proposta progettuale presentata dal Comune di Torano Castello;

2) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dell’Ente ricorrente, ivi comprese le convenzioni frattanto eventualmente già sottoscritte con i soggetti destinatari dei finanziamenti, nonché gli eventuali provvedimenti di erogazione dei finanziamenti a beneficio dei soggetti stessi;

3) altresì, per quanto di ragione, per la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle convenzioni frattanto eventualmente stipulate per effetto del Decreto di cui sub 1) del primigenio ricorso e della graduatoria ivi allegata”.

Tempo dopo - a seguito sia di diverse istanze di riammissione, sia di ordinanze di accoglimento di alcune istanze cautelari avanzate da taluni concorrenti - veniva approvata, con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, pubblicato in data 25.03.2022, la nuova graduatoria finale (all. A) dei progetti ammessi, graduatoria comprensiva di progetti in precedenza esclusi o ritenuti non ammissibili.

Venivano inoltre approvati i nuovi elenchi delle domande di finanziamento ritenute non ammissibili per difformità rispetto alla lex specialis (All. B) e delle domande di finanziamento ritenute non ammissibili dalla Commissione (All. C).

In quest’ultimo allegato C) figurava sempre il progetto presentato dall’Ente odierno ricorrente, con la medesima generica ed illegittima dicitura: “Progetto non conforme a quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e art. 24 e seguenti e art. 33 e seguenti del D.P.R.

n.207/2010.

Pertanto, in data 19.05.2022 il Comune di Torano Castello notificava motivi aggiunti per l'annullamento:

“1) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Sport, pubblicato in data 25.03.2022 e tutti i relativi allegati pubblicati in pari data, inerente l'Avviso Pubblico “Sport e Periferie 2020” per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del “Fondo Sport e Periferie”, recante tra l'altro l'approvazione della nuova graduatoria dei progetti finanziati, rimodulata a seguito di riesame, nonché l'approvazione del nuovo allegato C), laddove figura sempre, come domanda di finanziamento ritenuta non ammissibile, quella presentata dall'Ente ricorrente;

2) di tutti gli atti, provvedimenti e verbali, nessuno escluso, presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi, per quanto di ragione: note del 18.01.2022, del 02 e del 04.02.2022 e del 03.03.2022 concernenti le proposte di un elenco di richieste di contributo da trasmettere alla Commissione giudicatrice; note del RUP del 20.01.2022, del 02 e del 04.02.2022, nonché del 03.03.2022; comunicazione del 14.03.2022 del Presidente della Commissione giudicatrice; nota della Sottosegretaria allo Sport del 23.03.2022;

2) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dell'Ente ricorrente, ivi comprese le convenzioni frattanto eventualmente già sottoscritte con i soggetti destinatari dei finanziamenti, nonché gli eventuali provvedimenti di erogazione dei finanziamenti a beneficio dei soggetti stessi;

3) altresì, per quanto di ragione, per la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle convenzioni frattanto eventualmente stipulate per effetto del Decreto di cui sub 1) del primigenio ricorso e della graduatoria ivi allegata”.

Sintesi dei motivi del primo ricorso.

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 7, 8, 9, 10 E 10 BIS L. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, TRASPARENZA, MUTUA COLLABORAZIONE, AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. SVIAMENTO.

Con tale motivo è stata evidenziata l'omissione delle garanzie partecipative di cui agli artt.7, 8, 9, 10 e 10 bis L. 241/1990.

Si è peraltro evidenziato che se il Comune fosse stato preavvisato dell'esclusione, avrebbe potuto apportare validi elementi ed argomentazioni a sostegno dell'assoluta validità, completezza e pregio degli elaborati progettuali presentati, sì da corroborare un'istruttoria che, per quel che emerge *per tabulas*, si appalesa alquanto superficiale e "sommara".

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 23 DEL D.LGS 50/2016, NONCHE' DELL'ART. 24 E SS. E DELL'ART. 33 E SS. D.P.R. N.207/2010. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 8 DELL'AVVISO PUBBLICO "SPORT E PERIFERIE 2020". MANIFESTA CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, TRASPARENZA, MUTUA COLLABORAZIONE, AFFIDAMENTO e *FAVOR PARTECIPATIONIS*. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. SVIAMENTO.

2.1. E' stata evidenziata la carenza di motivazione dell'esclusione, basata solo su una dicitura generica da cui non è dato evincere le specifiche carenze o difformità che avrebbero indotto la Commissione a ritenere il progetto non valido.

Ad ulteriore conferma della carenza motivazionale, l'*identica* dicitura di cui sopra compare per tutti gli altri progetti non ammessi.

La carenza lascia trasparire un'altrettanto evidente carenza di istruttoria da parte dell'Amministrazione. Con l'inevitabile affiorare degli elementi sintomatici di cui in epigrafe.

2.2. Pur nell'oggettiva impossibilità di approntare qualsivoglia mirata difesa nel merito sugli sconosciuti motivi per i quali il progetto è stato ritenuto "non conforme", è stata rilevata l'assoluta validità e completezza del progetto esecutivo presentato dal Comune di Torano Castello, in relazione alla natura e tipologia dell'intervento proposto. A questo proposito, in ossequio all'art. 6 del bando, il Comune ha presentato:

- a) la Relazione Descrittiva sulle modalità di gestione dell'impianto sportivo (Tav. A), con cui si è diffusamente evidenziato quanto richiesto dal bando;
- b) l'elaborato sulla "Stima dei costi" di gestione e manutenzione (Tav. B), con evidenza del piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei costi gestionali e manutentivi e relativa sostenibilità. Il tutto corredato con tavole illustrative e tabelle tecnico-economiche sul rapporto costi-benefici;
- c) il progetto composto da n.24 tavole/elaborati (*allegati ad ogni buon conto*), di livello esecutivo conforme all'art. 23 del Codice Appalti, nonché completo di tutti i dettagli delle lavorazioni da realizzare e sviluppato ad un livello di definizione tale da indentificare ogni elemento nella forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto è altresì conforme all'intera normativa di riferimento ed all'art. 33 e ss. DPR n.207/2010 e contiene tra l'altro le relazione specialistiche inerenti le distinte opere e lavorazioni da realizzare e tutti gli elaborati richiesti in subiecta materia;
- d) il provvedimento di validazione del progetto esecutivo ex art. 26 D.Lgs n.50/2016 e la deliberazione di G.C. n.144/2020 di

approvazione del medesimo progetto.

2.3. Anche nella denegata ipotesi in cui fossero *per absurdum* scorgibili taluni aspetti (*ad oggi sconosciuti*) di non conformità rispetto alla normativa richiamata nella dicitura *de qua agitur*, la domanda di finanziamento in oggetto non potrebbe essere esclusa in ragione delle prescrizioni dell'allegato Avviso Pubblico "Sport e Periferie 2020", costituente, come è noto, autovincolo per l'Amministrazione.

Difatti, seppur l'art. 6 dell'Avviso prevede l'allegazione di un progetto definitivo o esecutivo redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016, tale adempimento non è previsto a pena di esclusione.

3. ISTANZA EX ARTT. 64 E 116, COMMA 2, C.P.A. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 1, 2 E 3 DEL D.LGS N.33/2013 E S.M. I.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS. L. n.241/1990. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. TRAVISAMENTO. CARENZA DI ISTRUTTORIA. SVIAMENTO.

Pur essendo stati frattanto pubblicati i verbali di valutazione dei progetti da parte della Commissione, è stata proposta ad ogni buon conto istanza ex art. 64 c.p.a. e/o art. 116, comma 2, c.p.a., in relazione all'istanza ostensiva richiamata in fatto.

Si è dato inoltre atto della notifica del ricorso anche ai Comuni di Lunano, Nicosia e Mendicino, ammessi al finanziamento de quo agitur (*come da All. A del Decreto 13.09.2021*) e pertanto controinteressati. Inoltre "*Visto l'altissimo numero dei soggetti controinteressati da evocare in giudizio, si fa sin d'ora istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami*".

In via istruttoria, è stato chiesto che l'Amministrazione resistente nel costituirsi in giudizio depositasse tutti gli atti e documenti sulla base dei quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati, nonché tutta

le documentazione richiesta con le istanze ostensive già richiamate in atti.

E' stata altresì proposta istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati in ragione del fumus dedotto, nonché in relazione al periculum derivante, tra l'altro, dal fatto che *“le obbligazioni giuridicamente vincolanti inerenti i finanziamenti de quibus vanno assunte “entro il termine ultimo del 31 dicembre 2021. Ordunque, se si indugiasse oltre, l'interesse del ricorrente a vedere valutato il pregio della sua proposta progettuale e a collocarsi tra i beneficiari del finanziamento verrebbe irrimediabilmente frustrato”.*

Sintesi delle censure di cui ai primi motivi aggiunti notificati il 21.01.2022.

1. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DEL BANDO “SPORT E PERIFERIE 2020”. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. SVIAMENTO.

L'impugnata nota del Dipartimento dello Sport datata 23.11.2021 è stata anzitutto impugnata per incompetenza, poiché promanante dal Coordinatore del Servizio II del Dipartimento per lo Sport. Mentre l'art. 9 del bando riserva all'apposita Commissione giudicatrice *“La valutazione delle richieste risultate ammissibili”.*

Sicché, così come gli Uffici del Dipartimento dello Sport non hanno competenza per valutare i progetti, parimenti non possono averla nel motivare sulle presunte rilevate carenze dei progetti stessi.

Vieppiù considerando che le affermazioni di cui alla missiva impugnata non risultano per nulla suffragate dai verbali della Commissione in atti.

Di conseguenza, la nota in questione riporta solo dei meri *generici ed illegittimi* assunti per nulla attribuibili all'unico e solo organo competente a verificare/valutare i progetti, ossia la Commissione appositamente nominata di cui all'art. 9 del bando.

Così come non vi è connessione alcuna tra la nota de qua e gli asserti ivi contenuti da un lato ed i già impugnati verbali promananti dalla Commissione giudicatrice, dall'altro.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 241/1990. INAMMISSIBILE MOTIVAZIONE POSTUMA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 23 DEL D.LGS 50/2016, NONCHE' DELL'ART. 24 E SS. E DELL'ART. 33 E SS. D.P.R. N.207/2010. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 8 DELL'AVVISO PUBBLICO "SPORT E PERIFERIE 2020". MANIFESTA CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, TRASPARENZA, MUTUA COLLABORAZIONE, AFFIDAMENTO e FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. SVIAMENTO.

2.1. Si è anzitutto sostenuto che la nota impugnata costituisce un'inammissibile motivazione postuma. Perpetuandosi quindi la carenza di motivazione già censurata, è stato integralmente trascritto il motivo 2.1 del primo ricorso.

2.2. Fermo quanto sopra, la nota del Dipartimento è stata contestata laddove si afferma che le "ampie ed articolate valutazioni" della Commissione - *che non sussistono affatto e di cui comunque non risulta nulla agli atti del procedimento* - sarebbero "*legittimamente discrezionali*".

Si è invece precisato che l'oggetto del contendere non attiene all'erronea attribuzione di un determinato punteggio ovvero un punteggio non "comprensibile" dal punto di vista della motivazione, bensì concerne la decisione (*priva di concreta e sostanziale motivazione*) di non ammettere affatto il progetto del Comune alla *successiva* fase di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio. L'Amministrazione pertanto non può trincerarsi dietro la

“discrezionalità” della Commissione.

Si è pure rilevato che la nota finisce comunque per recare anch'essa una motivazione meramente apparente in quanto, asserendo una generica assenza “diffusa” di “elaborati architettonici e di dettaglio”, ancora una volta impedisce di capire esattamente quali specificazioni mancherebbero in seno alla proposta progettuale presentata dal Comune.

2.3. Ad ogni modo, la carenza di elaborati di dettaglio asserita nella nota impugnata non sussiste, giacché, come già evidenziato in atti, il progetto esecutivo è stato predisposto nel pieno rispetto della normativa di riferimento, sì da poter essere valutato ai fini dell'assegnazione del punteggio previsto dal bando.

A questo proposito sono stati analiticamente indicati gli elaborati presentati, evidenziandone la completezza, esaustività e conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente.

Si è poi fatto rinvio al ricorso ed agli atti difensivi sino a quel momento depositati ed è stata formulata istanza istruttoria nei medesimi termini di cui al primigenio ricorso.

Ad ogni buon fine, è stato richiesto altresì l'espletamento di verifica ovvero consulenza tecnica d'ufficio per accertare la definizione della proposta progettuale presentata dal Comune di Torano Castello come *esecutiva* ai sensi di legge.

Sintesi delle censure di cui ai secondi motivi aggiunti notificati il 19.05.2022.

Giacché i nuovi atti e provvedimenti ivi impugnati- *ed in particolare l'elenco di cui all'allegato C* - nulla hanno aggiunto sul piano motivazionale, sono stati reiterati i medesimi motivi di cui al primigenio ricorso ed ai primi motivi aggiunti.

ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Nondimeno, le illegittimità rilevate nei motivi che precedono si sono

riverberate sui nuovi e conclusivi provvedimenti qui impugnati, non essendo revocabile in dubbio che l'atto conclusivo risente, in via derivata e con effetto caducante, dell'illegittimità di una sua fase precedente (C.d.S., sez. V, 22.02.2002, n. 1088).

In via istruttoria, è stata tra l'altro reiterata la già richiesta CTU o verifica.

Petitum.

Con il primo ricorso, in ragione della richiesta di annullamento dei provvedimenti, verbali ed atti già indicati in precedenza, si è così concluso:

“p.q.m.

si conclude acché codesto Ecc.mo TAR voglia accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dei provvedimenti impugnati e/o adottare ogni altra idonea misura cautelare;*
- 2) ordinare l'esibizione ex art. 64 c.p.a. e/o accogliere l'istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. come da epigrafe del presente ricorso e motivo sub 3);*
- 3) nel merito, annullare i provvedimenti impugnati per i motivi dedotti e deducendi, nonché provvedere nei termini di cui al punto 4) dell'epigrafe del presente ricorso;*
- 4) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con distrazione.*

Si dichiara, ai fini fiscali, che il valore della presente causa è indeterminabile”.

Con i primi motivi aggiunti notificati il 21.01.2022, in ragione della richiesta di annullamento dei provvedimenti già indicati in precedenza, si è così concluso:

“p.q.m.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti, con le conseguenze di legge in ordine alle spese e competenze di giudizio, con distrazione.

Si conferma, ai fini fiscali, il valore indeterminabile della presente causa”.

Con i secondi motivi aggiunti notificati il 19.05.2022, in ragione della richiesta di annullamento dei provvedimenti già indicati in precedenza, si è così concluso:

“p.q.m.

si conclude per l'accoglimento del ricorso, dei motivi aggiunti notificati il 21.01.2022 e dei presenti motivi aggiunti, con le conseguenze di legge in ordine alle spese e competenze di giudizio, con distrazione.

Si conferma, ai fini fiscali, il valore indeterminabile della presente causa”.

Rende, 20.12.2022

Avv. Marco De Seta